



SENTENZA

N. 111 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **Venturini**

Presidente

Elena **Papa**

Consigliere

Khelena **Nikifarava**

I° Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63226** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 12 marzo 2025 nei confronti di:

Massimiliano GUERRIERI (C.F. GRRMSM73M11G687F), nato a Piombino (LI) l'11 agosto 1973 ed ivi residente in via Ischia n. 22, non costituito nel presente giudizio.

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Giacomo Vannacci, il relatore Dott.ssa Khelena Nikifarava e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del vice procuratore generale Elena Di Gisi, nessuno intervenuto per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 12 marzo 2025, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del **Sig. Massimiliano GUERRIERI**, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato ad INPS, quantificato nella somma di **€ 12.182,00** (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) per l'indebita percezione del contributo istituito dall'art. 1 del d.l. n. 4/2019 (cd. "**Reddito di cittadinanza**") nel periodo dal 17 giugno 2019 al 27 novembre 2020.

La *notitia damni* è costituita dalla nota della Guardia di Finanza – Compagnia di Siena del 13 aprile 2021, con cui veniva trasmessa alla Procura erariale la comunicazione di notizia di reato, nell'ambito dell'attività operativa denominata "Dirty Money", inerente le violazioni riscontrare per l'abusiva percezione del Reddito di Cittadinanza.

Dalla successiva attività di indagine svolta dalla Procura regionale è emerso che il Sig. Guerrieri aveva presentato la domanda di reddito di cittadinanza in data 15 maggio 2019 per il nucleo familiare composto da sé stesso e dalla madre, Sig.ra Marcella De Buono, percependo nel periodo dal 17 giugno 2019 al 27 novembre 2020 l'assegno mensile di € 597,75 sino al 27 gennaio 2020 e poi di € 740,00 mensili da febbraio 2020 sino alla revoca, per complessivi € 12.182,00.

Nell'atto di citazione la Procura erariale evidenziava che alla data

della presentazione della domanda l'odierno convenuto si trovava agli arresti domiciliari e che all'esito della sentenza n. 1285/2019 della Corte d'Appello di Firenze, divenuta definitiva il 14 luglio 2019, in data 27 settembre 2019 veniva incarcerato per l'espiazione della pena detentiva.

In data 22 gennaio 2021 INPS adottava il provvedimento amministrativo di revoca del reddito di cittadinanza per omessa dichiarazione all'atto della domanda della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo, in violazione degli artt. 3, comma 13 e 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019.

Dalla documentazione in atti risultava altresì che in data 20 gennaio 2022 il GIP del Tribunale di Siena accoglieva la richiesta di archiviazione formulata dal pm nel procedimento n. 734/2021 R.G.N.R., promosso nei confronti del Sig. Guerrieri in relazione all'ipotesi di reato p. e p. dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019, in quanto *“sebbene l'indagato abbia riportato diverse sentenze irrevocabili di condanna, i delitti dei quali lo stesso si è reso responsabile non rientrano tra quelli ostativi di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. 4/2019, così come convertito con Legge 28 marzo 2019 n. 26; infatti, tra le condanne definitive ostative alla percezione del beneficio, rientrano esclusivamente quelle per i reati “di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle*

associazioni previste dallo stesso articolo”, mentre l’indagato
 risulta essere stato condannato per reati quali omicidio colposo,
 lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona e, da
 ultimo, per rapina. Pertanto, non risulta integrato il reato di cui
 all’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, non rientrando il GUERRIERI nel
 novero dei soggetti cui è precluso il beneficio economico in parola”,
 mentre con il riferimento all’omessa comunicazione ad INPS della
 sopravvenuta carcerazione del medesimo, pur trattandosi di un
 elemento rilevante ai fini della riduzione del beneficio ai sensi
 dell’art. 3, comma 13, primo periodo, del d.l. n. 4/2019, la
 sussistenza del reato di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019
 è stata esclusa per mancata prova del dolo, in quanto nel caso di
 “fattispecie omissive proprie di pura creazione legislativa (in cui il
 problema della conoscenza dell’esistenza dell’obbligo finisce per
 sovrapporsi con il problema della conoscenza della norma penale),
 la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, escluso la
 possibilità di far leva sul principio della ignoranza inescusabile
 della legge penale per aderire ad una soluzione semplicistica che
 consista nella automatica costruzione di un inammissibile dolus
 in re ipsa”, con la conseguenza che, in assenza della previsione
 espressa in tal senso all’interno della norma incriminatrice, è
 stata esclusa la consapevolezza dell’esistenza del predetto
 obbligo e, quindi, la dolosa volontà di sottrarvisi in capo al Sig.
 Guerrieri, “considerato, peraltro, che lo stesso si trovava recluso
 in carcere e, pertanto sottoposto ad evidenti limitazioni nelle

comunicazioni con l'esterno".

II. All'esito del procedimento istruttorio, in data 22 ottobre 2024 la Procura regionale emetteva l'invito a dedurre in relazione alle contestazioni di cui sopra, notificato tramite l'UNEP di Livorno, con il ritiro della raccomandata da parte del Sig. Guerrieri in data 7 novembre 2024.

III. Decorso *inutiliter* il termine di 45 giorni assegnato per la presentazione di deduzioni o per la richiesta di audizione personale, la Procura regionale esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale, depositando l'atto di citazione in data 12 marzo 2025.

La notifica dell'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza, tramite UNEP – Livorno, si perfezionava ai sensi dell'art. 140 c.p.c., decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa avvenuta in data 8 aprile 2025, quindi in data 18 aprile 2025.

IV. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

V. All'odierna udienza di discussione, nessuno comparso per il convenuto, il PM Elena Di Gisi insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in atti, argomentando sulla sussistenza della giurisdizione contabile e chiedendo, inoltre, la dichiarazione di contumacia del convenuto.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi nel presente giudizio, nonostante le regolare notifica sia dell'invito a dedurre sia dell'atto di citazione.

Sul punto, si richiama quanto già rappresentato nelle parti II e III in fatto.

2. In via pregiudiziale, il Collegio afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale da indebita percezione del cd. "Reddito di cittadinanza", in continuità con i recenti precedenti di questa Sezione (sentenze nn. 86/2025 e 101/2025).

Il reddito di cittadinanza è stato istituito e disciplinato dal decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L'art. 1, in particolare, lo ha definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro, volta al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La Sezione II Giurisdizionale d'Appello, con sent. n. 468, del 28 ottobre 2022, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sul danno conseguente all'illecita percezione del cd. "Reddito di cittadinanza" sulla base di un'articolata motivazione.

In quest'ultima pronuncia viene ricordato che l'istituto in argomento ha il dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro e che, per beneficiarne, occorre, tra l'altro, assicurare l'immediata

disponibilità al lavoro e aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Ne consegue, secondo la Sezione d'Appello, che appare prevalere la dimensione dell'istituto di politica attiva dell'occupazione e la sua natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro, rimarcata dalle numerose condizionalità che lo accompagnano. Il fine assistenziale, al contrario, avrebbe carattere meramente strumentale rispetto all'obiettivo di inserimento in ambito occupazionale.

Su tale base la Sezione II Centrale ha individuato un rapporto di servizio tra il beneficiario del cd. "Reddito di cittadinanza" e l'Amministrazione erogatrice in ragione del profilo di funzionalizzazione delle risorse pubbliche, dal quale consegue la giurisdizione della Magistratura contabile; ciò, anche nel rispetto dell'orientamento della Corte di Cassazione. Quest'ultima, nell'individuare i limiti esterni delle giurisdizioni, indica invece il Giudice ordinario come competente a conoscere dell'indebita percezione di sussidi, qualora destinati ad esclusivo scopo di solidarietà (Cass. S.U. civ., sent. n. 9846/2011).

L'orientamento della Sezione II Centrale inaugurato con la sentenza n. 468/2022 è stato da ultimo confermato anche dalle recenti pronunce della medesima Sezione nn. 83/2025, 106/2025, 117/2025, 135/2025, 158/2025.

La qualificazione del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro è stata di recente affermata anche dalla

Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025.

A questo Collegio è noto che anche successivamente alla ricordata sentenza della Sezione II Giurisdizionale d'Appello del 2022 alcune Sezioni regionali di questa Corte hanno continuato a negare la propria giurisdizione (Sez. giur. Campania, da ultimo con sent. n. 276/2025, 201/2025 e 198/2025; Sez. giur. Abruzzo, sentt. nn. 4/2025 e 125/2024; Sez. giur. Molise, sentt. nn. 41/2024 e 12/2024).

Tuttavia, considerato che, come già sopra accennato, è consolidata l'affermazione della Corte di cassazione per cui si instaura un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, salvo il caso in cui l'erogazione sia prevista al solo fine di solidarietà sociale; tenuto conto che il reddito di cittadinanza non è stato introdotto esclusivamente al fine di solidarietà, costituendo comunque una misura di politica attiva del lavoro, si ritiene di dover confermare l'adesione di questa Sezione all'indirizzo che considera sussistente in materia la giurisdizione contabile.

3. Nel merito, la domanda attorea è infondata.

In particolare, l'atto di citazione contesta all'odierno convenuto che lo stesso *“all'atto della presentazione della domanda non aveva dichiarato che la pena inflittagli con sentenza 233/2018 sopracitata era già in corso di espiazione con decorrenza dal 28/10/2017 e neppure dopo l'arresto questi aveva provveduto ad*

effettuare alcuna comunicazione” (p. 3 dell’atto di citazione).

Tale unitaria condotta contestata dalla Procura erariale deve essere scomposta, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del danno erariale, in due distinte condotte:

a) la mancata indicazione nella **domanda** del cd. “Reddito di cittadinanza”, presentata in data 15 maggio 2019, della circostanza che all’epoca il richiedente si trovava agli **arresti domiciliari** in esecuzione della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Livorno in data 28 ottobre 2017 nel procedimento n. 4933/2017 R.G.N.R, in sede di convalida dell’arresto in quasi flagranza del reato previsto e punito dall’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. (rapina aggravata dalla circostanza di aver commesso il fatto con il volto travisato, nel caso di specie da una bandana) (vedi punto 4 *infra*);

b) la mancata **successiva comunicazione** ad INPS dell’applicazione della **pena detentiva in carcere**, sopraggiunta in data **27 settembre 2019** in esecuzione della sentenza n. 1285/2019 della Corte d’Appello di Firenze, divenuta definitiva il 14 luglio 2019, in relazione al medesimo fatto di rapina già contestato in sede cautelare (vedi punto 5 *infra*).

Il Collegio ritiene assorbente ai fini della decisione la mancanza dell’antigiuridicità della condotta in cui alla lett. a) e la mancanza dell’elemento soggettivo di dolo o colpa grave dell’odierno convenuto in relazione alla condotta di cui alla lett. b).

4. Con riferimento alla contestazione di aver omesso di

rappresentare nella domanda presentata in data 15 maggio 2019 la circostanza di trovarsi agli **arresti domiciliari**, quale **misura cautelare** per il reato di rapina aggravata (art. 628, comma 3, n. 1, c.p.), è sufficiente rilevare che l'art. 2, comma 1, lett. c-bis) del d.l. n. 4/2019 indica tra i requisiti per l'accesso al cd. "Reddito di cittadinanza" *"la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"*.

Tale requisito è stato tradotto nel modulo della domanda nell'invito a dichiarare se nel nucleo familiare richiedente *"sono presenti componenti in stato detentivo in cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____, nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____"*.

Infatti, l'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019 individua tassativamente quali reati ostativi all'accesso al cd. "Reddito di cittadinanza", oltre alle false dichiarazioni per ottenere il beneficio e all'omessa comunicazione di variazioni rilevanti, i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

- 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

- 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);

- 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

- 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), ivi compresi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso);

- 422 (Strage);

- 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Dall'interpretazione teleologica dell'art. 2, comma 1, lett. c-bis) del d.l. n. 4/2019 emerge chiaramente che anche la sottoposizione a misure cautelari personali preclude la possibilità di richiedere il beneficio esclusivamente quando si tratta di misure disposte nei confronti di soggetti indagati per uno dei reati ostativi alla percezione del cd. "Reddito di cittadinanza".

Infatti, opinando diversamente, si arriverebbe alla paradossale conclusione per cui un soggetto sottoposto ad una misura cautelare personale per un qualsiasi reato – quindi, una persona di cui non è stata ancora accertata la colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) – sarebbe escluso dall'accesso ad una misura finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione, diversamente da un soggetto

definitivamente condannato per lo stesso reato non rientrante nel novero dei delitti ostativi specificamente individuati dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019.

Peraltro, occorre considerare che anche un soggetto agli arresti domiciliari può essere autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per svolgere l'attività lavorativa (in conformità alla finalità propria del beneficio del cd. "Reddito di cittadinanza") e che anche un soggetto con condanna penale definitiva non necessariamente si trovi in stato detentivo, stante ampia presenza di istituti alternativi per l'espiazione della pena.

L'interpretazione nel senso che al momento della domanda il Sig. Guerrieri aveva i requisiti per la percezione del cd. "Reddito di cittadinanza" risulta confermata anche in sede penale ed amministrativa.

Infatti, il GIP del Tribunale penale di Siena condivide la motivazione del pm precedente sul fatto che *"non risulta integrato il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, non rientrando il GUERRIERI nel nover dei soggetti cui è precluso il beneficio economico in parola"*, in quanto le condanne definitive riportate dall'odierno convenuto nel corso degli anni sono relative ai reati che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, non ha ritenuto ostativi dell'accesso al cd. "Reddito di cittadinanza", pur trattandosi di fattispecie di oggettiva gravità e di ancora maggiore allarme sociale (*"omicidio colposo, lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona e, da ultimo, per*

rapina”).

Anche il provvedimento amministrativo di revoca del beneficio del cd. “Reddito di cittadinanza”, da quanto riferito nell’atto di citazione, sembra motivato con l’esclusivo riferimento all’art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019, relativo all’esclusione dal calcolo della “*componente ad integrazione del reddito familiare*” (art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo d.l.) dei “*soggetti che si trovano in stato detentivo*” (art. 3, comma 13).

Su tale ultimo punto si rileva, incidentalmente, che la motivazione del provvedimento di revoca adottata da INPS deve essere necessariamente desunta da quanto riportato nell’atto di citazione, non essendo stato possibile reperire nel fascicolo del procedimento il documento medesimo, ma unicamente la seguente indicazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza – Gruppo Siena del 26 settembre 2024: “*Per quanto concerne l’acquisizione della copia del provvedimento di revoca, consultata la Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. di Siena la stessa rendeva noto che non è stato possibile acquisire dal sistema di postalizzazione centralizzata il suddetto provvedimento*” (punto 5 della nota medesima).

In relazione a quanto sopra rappresentato, deve concludersi che la presentazione della domanda del cd. “Reddito di cittadinanza” in data 15 maggio 2019 da parte dell’odierno convenuto è stata effettuata legittimamente, essendo priva di rilevanza la circostanza che all’epoca lo stesso si trovava sottoposto alla

misura cautelare di arresti domiciliari per rapina aggravata.

5. In merito, invece, all'**omessa comunicazione** da parte del Sig. Guerrieri della propria **detenzione in carcere** a partire dal 27 settembre 2019, è necessario fare una breve premessa di inquadramento normativo della fattispecie.

5.1. In primo luogo, deve essere rilevato che il cd. "Reddito di cittadinanza" non è riconosciuto al singolo richiedente, ma all'intero **nucleo familiare** dello stesso. Infatti, l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4/2019 statuisce testualmente che *"[i]l Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente... dei... requisiti"*.

L'instaurazione del rapporto di servizio tra la Pubblica Amministrazione e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario emerge con chiarezza anche dalle disposizioni del successivo art. 4, comma 1, del d.l. n. 4/2019: *"L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale"*.

Di conseguenza, ai fini della responsabilità per danno erariale da

indebita percezione del cd. “Reddito di cittadinanza” sussiste la responsabilità solidale di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario, previa la verifica della sussistenza in capo a ciascuno di essi dei relativi presupposti ed in particolare della sussistenza dell’elemento soggettivo di dolo o colpa grave.

In altri termini, l’odierno convenuto non era l’esclusivo beneficiario del sussidio materialmente erogato sulla carta di cui egli era l’intestatario, ma risultava essere parimenti beneficiaria del predetto “Reddito di cittadinanza” anche la Sig.ra Marcella De Buono (la madre del Sig. Guerrieri). Tuttavia, non essendo stata la Sig.ra De Buono citata in giudizio dalla Procura erariale nell’ambito del presente giudizio, la posizione della stessa può essere presa in considerazione solo incidentalmente.

Peraltro, la circostanza che gli obblighi di servizio derivanti dalla concessione del cd. “Reddito di cittadinanza” si estendano a tutti i familiari maggiorenni trova una conferma indiretta anche nella dichiarazione finale presente sul modulo della relativa domanda, per cui il richiedente dichiara testualmente: *“Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite”*.

5.2. Per quanto riguarda la **misura del beneficio economico**, l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 4/2019 specifica quanto segue:
“Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.

Per quanto rileva nel caso di specie, occorre rilevare che “[i]l parametro della scala di equivalenza... è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18” (art. 2, comma 4, del d.l. n. 4/2019).

Dalla domanda presentata dal Sig. Guerrieri risulta altresì che il nucleo familiare aveva un contratto di locazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica.

Pertanto, il “Reddito di cittadinanza” percepito dal nucleo familiare Guerrieri-De Buono era pari alla somma della componente ad integrazione del reddito, moltiplicata per il coefficiente di 1,4 (considerato che lo stesso era composto esclusivamente da due persone maggiorenni), e della componente spettante per il contratto di locazione (in misura fissa ed indipendente dal numero dei membri della famiglia).

Il successivo comma 13 del medesimo art. 3 del d.l. n. 4/2019 introduce il seguente criterio correttivo: “Nel caso in cui il nucleo

familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3".

Di conseguenza, il "Reddito di cittadinanza" spettante al nucleo familiare Guerrieri-De Buono a partire dall'incarcerazione dell'odierno convenuto in data 27 settembre 2019 doveva essere pari alla somma della componente ad integrazione del reddito, moltiplicata per il coefficiente di 1 (per la sola Sig.ra De Buono), e della componente spettante per il contratto di locazione (in misura fissa e quindi invariata).

5.3. In applicazione delle regole di calcolo appena esposte, il **danno erariale** derivante dall'omessa comunicazione ad INPS della circostanza che dal 27 settembre 2019 il Sig. Guerrieri si trovava in stato detentivo presso una Casa Circondariale è pari non all'intero importo del cd. "Reddito di cittadinanza" percepito nel periodo, ma a **circa 29% della sola componente ad integrazione del reddito familiare** (la differenza tra l'applicazione del coefficiente 1,4 e del coefficiente 1).

5.4. Accertata l'esistenza del danno erariale, anche se in misura

ridotta rispetto a quella prospettata dalla Procura attrice, occorre verificare la sussistenza in capo dell'odierno convenuto dell'elemento soggettivo di dolo o colpa grave, quali requisiti imprescindibili della responsabilità per danno erariale.

All'esito dell'attento esame di tutta la documentazione in atti, il Collegio ritiene di dover escludere la sussistenza in capo del Sig. Guerrieri di dolo o colpa grave nell'omessa comunicazione ad INPS della propria incarcerazione in data 27 settembre 2019.

Tale conclusione è supportata (i) dalla scarsa chiarezza del dato normativo, unita (ii) all'assenza di un'espressa indicazione nella modulistica predisposta da INPS della necessita di comunicare la predetta circostanza, nonché (iii) dalla considerazione che durante la propria reclusione per l'espiazione della pena detentiva in carcere il Sig. Guerrieri era sottoposto ad evidenti limitazioni nelle comunicazioni con l'esterno o alla possibilità di svolgere ricerche sulla normativa applicabile alla propria situazione.

5.4.1. Sul tema della scarsa chiarezza del dato normativo - come evidenzia anche la Procura penale nella richiesta di archiviazione nei confronti del Sig. Guerrieri *“quale autore del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 4/2019, perché, in qualità di beneficiario del reddito di cittadinanza, ometteva di segnalare all'autorità competente il sopravvenuto stato detentivo che, a far data dal 27/09/2019, lo gravava”* – si segnala che l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 fa riferimento alla *“omessa comunicazione delle*

variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11".

L'art. 3, comma 8, ultimo periodo, del d.l. n. 4/2019 prevede la comunicazione dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente "secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione" tramite apposite piattaforme.

L'art. 3, comma 9, del d.l. n. 4/2019 fa riferimento all'avvio un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, da comunicare ad INPS entro 30 giorni dall'inizio della stessa, sempre secondo le modalità definite dall'Istituto.

Infine, l'art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019 introduce l'obbligo di comunicare ad INPS *"nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti"* oppure entro il 31 gennaio dell'anno successivo nel caso di patrimonio mobiliare, ad eccezione di regole particolari per le acquisizioni pervenute per donazione, successione o vincite.

Viceversa, non è previsto alcun termine – né alcun altro riferimento – per le variazioni rilevanti ai fini del parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 3, comma 13, tra cui la presenza nel nucleo beneficiario di *"soggetti che si trovano in stato detentivo"*.

Di conseguenza, pur trattandosi di un'informazione *"rilevante"* ai fini della riduzione del beneficio, non risulta certo che tale

informazione sia anche “dovuta”.

Infatti, per il solo caso di condannati per i reati ostativi di cui all’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019, il successivo art. 7-ter prevede un’apposita procedura di sospensione del cd. “Reddito di cittadinanza” da adottare da parte del giudice penale che emette il provvedimento rilevante, con l’obbligo dell’invito da parte dell’autorità giudiziaria procedente “[n]el primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato... a dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1”.

Da ultimo, anche l’art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019 prevede la revoca del beneficio per i soli casi della “omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare”, mentre la detenzione non esclude il soggetto dal nucleo familiare di appartenenza, ma solo dal “parametro della scala di equivalenza” per il calcolo dell’importo spettante al nucleo medesimo (cfr. art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019)

5.4.2. Tale scarsa chiarezza del dato normativo trova riflesso anche nella mancata espressa previsione nella modulistica predisposta da INPS per la richiesta del cd. “Reddito di cittadinanza” dell’obbligo di comunicare la sopravvenuta incarcerazione di uno dei componenti del nucleo familiare.

Infatti, se con riferimento alla situazione al momento della presentazione, il **modulo di domanda del cd. “Reddito di cittadinanza” compilato e firmato dal Sig. Guerrieri**

prevedeva la possibilità di dichiarare che nel nucleo familiare

“sono presenti componenti in stato detentivo in cui minorenni n.

e maggiorenni n. ”, con riferimento alle **variazioni**

da comunicare erano previste le seguenti fattispecie:

- *“in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione pena la decadenza dal beneficio. È necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente”*;

- *“mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data di presentazione della domanda, di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatta salve le dimissioni per giusta causa, la presenza di ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione di tale stato”* (in particolare, la seconda parte di tale dichiarazione riprende testualmente una parte dell’art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019, senza tuttavia richiamare la fattispecie di componenti *“in stato detentivo”* prevista dal medesimo comma);

- *“sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni patrimoniali, dovrà essere compilato il modello*

RdC/PdC – Com Estesio, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell’art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019”.

In presenza nella modulistica della domanda di una dettagliata elencazione degli obblighi comunicativi, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il **legittimo affidamento** da parte del cittadino nell’esaustività delle informazioni fornite, con la conseguente esclusione del requisito soggettivo di dolo o colpa grave nella mancata comunicazione della variazione consistente nell’incarcerazione di uno dei componenti del nucleo familiare.

5.4.3. Da ultimo, pur essendo già esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione alla scarsa chiarezza del dato normativo e della modulistica, si ritiene utile precisare che un autonomo fondamento dell’esclusione del dolo o colpa grave nella condotta personale del Sig. Guerrieri deve essere ravvisata nella circostanza che durante la **reclusione per l’espiazione della pena detentiva** in carcere l’odierno convenuto era sottoposto ad **evidenti limitazioni** nelle comunicazioni con l’esterno o alla possibilità di svolgere ricerche sulla normativa applicabile alla propria situazione (cfr. anche la motivazione della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura penale).

Infatti, anche qualora il dato normativo e la modulistica adottata da INPS fossero chiari ed esaustivi, si potrebbe ragionevolmente dubitare che un obbligo di comunicazione, nel rispetto delle apposite procedure telematiche o tramite i patronati abilitati,

possa essere ritenuto esigibile da parte di un soggetto in stato
detentivo (o ricoverato in istituto di cura di lunga degenza, per
fare riferimento ad una fattispecie espressamente contemplata
nella modulistica) e non configurabile, invece, in capo ad altri
componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario del cd.
“Reddito di cittadinanza”.

6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta
dalla Procura regionale deve essere respinta per l'assenza dei
presupposti della responsabilità amministrativa.

Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione
Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

1. dichiara la contumacia del convenuto;

2. rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 18
settembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Khelena Nikifarava

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente